



decreto n. 26/2023

*Il Presidente della Prima Sezione della Sede di Brescia  
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia*

Considerato opportuno fornire, essendone stato richiesto, un chiarimento in relazione ai rinvii disposti d'ufficio nel corso delle pubbliche udienze;

**DECRETA**

Il rinvio della causa ad altra data, disposto d'ufficio nel corso di una pubblica udienza, in difetto di diverse indicazioni s'intende per prosecuzione della discussione, aperta con la chiamata del ricorso in tale prima udienza.

Pervenuto il giudizio a tale fase, lo stesso non può retroagire a quella, precedente, del deposito di documenti e memorie, sicché tale rinvio non consente di norma la riapertura per nuove produzioni dei termini di cui all'art. 73 c.p.a., già assegnati in relazione all'udienza pubblica in origine fissata.

Sono comunque ammesse nell'intervallo tra le due udienze, e purché nel rispetto dei termini di cui all'art. 73 c.p.a., le attività difensive le quali riguardino mutamenti nelle circostanze o fatti conosciuti dopo la scadenza dei termini predetti, fermo restando quanto previsto dall'art. 54, I comma, c.p.a. .

Il presente decreto verrà trasmesso, a cura della Segreteria della prima Sezione:

- al Presidente della seconda Sezione della Sezione staccata del T.A.R. per la Lombardia;
  - ai Magistrati in servizio presso la prima Sezione;
  - al Dirigente responsabile della Sezione staccata;
  - ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia;
  - all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
  - alla Camera Amministrativa - Distretto Lombardia Orientale;
- e sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Venezia - Brescia, data della firma digitale.



Il Presidente  
Cons. Angelo Gabbricci

ANGELO GABBRICCI  
06.11.2023 17:36:48  
GMT+01:00